

Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Artigiane Edili e Affini della provincia di Bologna

Il giorno 14 giugno 2013 presso la sede della Cna Associazione di Bologna

Tra

- Cna Costruzioni Bologna
- Confartigianato Federimpresa Bologna

e

- Fillea- Cgil della provincia di Bologna
- Filca- Cisl della provincia di Bologna
- Feneal-Uil della provincia di Bologna

Visto

- che in data 16 dicembre 2010 è stato sottoscritto l'accordo integrativo nazionale del C.C.N.L. 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini;
- che in tale accordo si rimanda alla contrattazione territoriale per una serie di istituti, tra cui quelli richiamati nel nuovo testo dell'art. 42 del C.C.N.L.;

viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro, ai sensi di quanto previsto all'art. 42 del C.C.N.L. 23 Luglio 2008:

Premessa

Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto considerano il **settore edilizio e per esso il comparto artigiano e della piccola impresa**, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nella realtà produttiva Bolognese.

Gli andamenti dei principali indicatori economici, del territorio, descrivono una crisi generalizzata di tutta la filiera delle costruzioni, con una fortissima riduzione degli investimenti pubblici e privati. Nella regione i cantieri della ricostruzione post sisma non hanno prodotto, almeno ad oggi, quegli effetti attesi per il rilancio del settore.

Anche nella nostra provincia il settore delle costruzioni è fra quelli che hanno pagato di più in termini occupazionali, sociali ed economici. Le realtà imprenditoriali e le maestranze continuano progressivamente a ridursi per gli effetti negativi che risalgono al 2007. I dati delle casse edili bolognesi confermano una riduzione superiore ad un terzo per tutti i macro indicatori (Imprese, addetti, ore lavorate, massa salari).

La gravità della crisi richiede un impegno articolato su molteplici piani d'azione che coinvolgano congiuntamente le Organizzazioni sindacali (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil) e datoriali (Cna e Confartigianato), attraverso un'azione sinergica a sostegno dei lavoratori e delle piccolo-medie imprese (che più di altri hanno subito gli effetti dell'attuale

congiuntura), impegnandosi a tutti i livelli istituzionali per **riaffermare il valore economico e sociale delle imprese dell'artigianato** e l'apporto che queste aziende e i loro dipendenti possono dare all'economia del territorio. La **contrattazione territoriale** costituisce un fondamentale momento di elaborazione di strumenti e azioni per la tutela delle imprese e dei lavoratori.

L'osservatorio dei lavori pubblici della nostra regione ci consegna ancora un numero di lavori assegnati al massimo ribasso in un contesto di report della vigilanza che indicano una percentuale di violazioni di normative a livelli inaccettabili.

Le continue politiche di tagli, i vincoli alla spesa alle amministrazioni locali e la flessione del mercato hanno accentuato il pericolo di infiltrazione malavitosa nel settore attraverso il frequente ricorso agli appalti al massimo ribasso e il proliferare di lavori assegnati a trattativa privata senza **criteri di accreditamento delle imprese ammesse**. In tal senso, le parti richiedono l'applicazione dei **protocolli di legalità** già definiti e della Legge Regionale n. 11 del 26 novembre 2010 che ha definito gli ambiti nei quali le stazioni appaltanti pubbliche e i committenti privati dovranno muoversi al fine da garantire legalità e regolarità nell'esecuzione delle opere civili nel territorio regionale.

Occorre selezionare e qualificare il sistema d'impresa affinché, sia nella fase di affidamento, che in quella esecutiva, siano sempre garantite la trasparenza, la legalità, la sicurezza sul lavoro e la congruità della manodopera impiegata.

Le parti firmatarie condividono questi obiettivi al fine di promuovere una leale concorrenza, ponendo in essere azioni volte a tutelare quelle aziende che hanno assicurato continuità occupazionale ritenendo i lavoratori il primo capitale dell'azienda; tali azioni partono dalla necessità di definire un quadro di relazioni industriali anticiclico volto alla difesa dei lavoratori e al rilancio di questa categoria di imprese.

Le parti sociali firmatarie, richiamano la centralità la priorità e l'importanza delle proposte operative contenute nei 5 punti del documento approvato dagli **Stati Generali delle Costruzioni** dal titolo **"Priorità per i primi 100 giorni di governo"** inviate al Governo il 27 maggio 2013, ritenendole indispensabili alla sopravvivenza del settore delle costruzioni e utili per il nostro Paese per le evidenti ricadute sul tessuto economico sociale.

L'approvazione del decreto legge 35/2013, appare come un primo segnale positivo ma non risolutivo in merito ai **pagamenti della Pubblica Amministrazione**. Devono essere resi più snelli i tempi e le procedure per il pagamento, serve un **piano di pagamento rapido** di tutti i debiti pregressi delle PA per lavori eseguiti e la modifica del **patto di stabilità interno** per le spese in conto capitale.

Visto quanto sopra, le parti firmatarie finalizzano il loro impegno:

- Alla **valorizzazione delle imprese regolari** che garantiscono trasparenza nella filiera produttiva attraverso il concreto sviluppo di iniziative formative in materia di sicurezza, aspetto al quale non sempre le stazioni appaltanti ed i committenti privati danno un adeguato valore nei bandi di gara e nelle trattative private. Fra gli strumenti di rilancio del settore, le parti confermano il ruolo strategico in materia di regolarità (DURC) e formazione, **per gli enti bilaterali**, sui quali hanno investito ingenti risorse economiche, consegnando alla committenza pubblica e privata una volontà di effettiva qualificazione del settore quale garanzia della qualità del prodotto e dell'etica sociale delle imprese impegnate nella loro realizzazione. Le parti ritengono la **formazione per i lavoratori** e la

riqualificazione per le aziende, lo strumento fondamentale per la crescita delle competenze e della competitività, ritenendo che la formazione attuata dall'ente paritetico del settore sia un plus valore in quanto patrimonio comune dei soggetti sottoscrittori.

Le parti, riconoscendo il valore e il ruolo della bilateralità del settore, ritengono non più procrastinabile il confronto finalizzato alla **salvaguardia degli Enti Paritetici**, nell'interesse dei lavoratori e delle imprese. L'obiettivo, in ambito contrattuale territoriale, è volto all'individuazione di strumenti che possano **ottimizzare e razionalizzare i costi degli stessi** e ad analizzare la positività che in tal senso produrrebbe una **semplificazione del sistema degli enti**.

-Ad individuare e sostenere le azioni più opportune tese a **ridurre il cuneo fiscale e gli oneri complessivi del costo del lavoro** (in edilizia superiore di 10 punti percentuali rispetto all'industria in genere) al fine di reperire risorse che consentano di diminuire gli oneri a carico dei lavoratori e delle imprese per destinarli al salario reale ed alla sostenibilità dei costi di impresa. Alle istituzioni a tutti i livelli si chiede di predisporre un **programma prioritario di investimenti a partire dalle piccole opere pubbliche** che comprenda interventi di **messa in sicurezza del territorio, riqualificazione e ammodernamento del patrimonio scolastico**, potenziare gli strumenti normativi necessari a consentire il **recupero e la sostituzione del patrimonio edilizio per "riqualificare le città"** all'efficienza energetica, alla sicurezza sismica e al risanamento ambientale; chiediamo di predisporre strumenti finanziari in grado di **riattivare il circuito del credito** con il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti per garantire l'**accesso alla casa**.

- Alla necessità di prestare particolare attenzione al rispetto delle norme che regolano la delicata fase della **ricostruzione post-sisma**.

-A porre in essere tutte le iniziative volte a far adottare nei bandi di gara criteri che diano effettivamente valore alla qualità, all'etica e alla trasparenza dei soggetti aggiudicatari (es: offerta economicamente vantaggiosa), dando concreta attuazione alle **direttive comunitarie** in materia di **accesso alle gare della piccola e media impresa**, auspicando una modifica della legislazione che preveda anche il **pagamento diretto dalla pubblica amministrazione al subappaltatore** e una **maggior tutela delle imprese e dei lavoratori impegnati nella filiera del subappalto**, troppo spesso anello debole del sistema.

-Occorre agevolare la costituzione e la **valorizzazione di reti di impresa e consorzi** che siano in grado di esaltare il ruolo dell'artigianato e la possibilità di aggiudicazione di appalti di medio - grandi dimensioni.



Articolo 1 Protocollo anticrisi

Le parti con la firma del presente accordo intendono rinnovare l'intesa sottoscritta il 15 giugno 2009 attuativa del Protocollo d'Intesa di Filiera edile del 17 giugno 2009.

Le parti confermano l'intervento di **cogaranzia al credito** per le imprese attraverso il "fondo mutualità tra le imprese", come disciplinato dall'intesa del 15 giugno 2009, integrata e modificata dall'accordo del 17 dicembre 2009.

Destinano a tal fine la somma residua dell'importo destinato al finanziamento degli accordi di cui sopra alla lettera d) comma 4).

Tale fondo sarà attivo per la sua funzione di garanzia a decorrere dal 1° luglio 2013, le imprese potranno inoltrare al Consorzio fidi (Unifidi) richiesta dell'intervento straordinario,



in ragione del credito di esercizio, entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Il fondo sarà mantenuto attivo e disponibile per la sua funzione di garanzia per ulteriori 60 mesi a partire dal 01.01.2015, cesserà la propria funzione il 31 dicembre 2019.

La CEDA provvederà a stipulare apposita convenzione con Unifidi entro luglio 2013.

Per le annualità 2013 e 2014, le parti concordano di riattivare gli **interventi formativi** e le prestazioni, istituite dal Protocollo d'Intesa del 17 giugno 2009, disciplinati ai punti a), b), c) e d), prevedendo i seguenti correttivi:

1. con riferimento ai lavoratori di cui al punto b), la proroga opererà per i soli lavoratori che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro o contratto entro 180 giorni dalla domanda di iscrizione ai corsi;
2. relativamente al punto c), la prestazione a carico della Cassa Edile a titolo di rimborso spese forfettario per la frequenza ai corsi, sarà attiva fino al 31 dicembre 2014 e, relativamente ai lavoratori disoccupati, spetterà qualora abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro o contratto entro 180 giorni dalla domanda di iscrizione ai corsi. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate dal FNP-fondo nuove prestazioni (fondo ex APE pensione) nel limite massimo di 80 ore di corso per lavoratore per ogni anno di validità dell'accordo (2013-2014);
3. Le **prestazioni extracontrattuali Cassa Edile**, di cui alla lettera d), a favore dei lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione e che beneficiano degli interventi formativi, secondo quanto previsto dalle lettere b) e d), spetteranno fino al 31 dicembre 2014, purché la data di presentazione della domanda della prestazione sia compresa fra la firma del presente accordo e non oltre il 31 dicembre 2014.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 gennaio 2014 al fine di verificare l'andamento degli interventi formativi e le prestazioni relative all'anno 2013, per la programmazione degli interventi dell'annualità 2014.

Articolo 2 fondo per la prestazione sostitutiva Cig ordinaria e maltempo apprendisti

In riferimento all'accordo del 29.05.2006 in materia di prestazione sostitutiva della Cig ordinaria e maltempo per i lavoratori apprendisti operai e tecnici di cantiere, verificato che la capienza del fondo istituito al comma 1 risulta insufficiente per coprire l'intero ammontare delle prestazioni da erogare per l'intero anno 2012, in base al comma 2, le parti convengono di finanziare l'ulteriore fabbisogno necessario a coprire la totalità delle prestazioni da erogare alle imprese regolari a tutto il 31.12.2012, attingendo le ulteriori risorse necessarie dal FNP-fondo nuove prestazioni (fondo ex APE pensione).

Per quanto riguarda i requisiti di accesso alle prestazioni, alla regolarità contributiva ed alle procedure, le parti confermano quanto previsto ai commi 3, 5 e 6 dell'accordo del 29.05.2006.

Per le prestazioni relative all'anno 2013, le parti, verificato il perdurare dello stato di crisi del settore e il consistente accesso alla cigo nonché l'eccezionale utilizzo della cassa integrazione maltempo, convengono sulla necessità di integrare il fondo di cui al comma 1 con le risorse necessarie a coprire le prestazioni al 30 giugno 2013 attingendo dal FNP-fondo nuove prestazioni (fondo ex APE pensione). Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre 2013 per definire le ulteriori necessità finanziarie a coprire le prestazioni 2013.

Articolo 3 Premialità per le imprese regolari

La premialità per le imprese regolari istituita in via sperimentale all'art. 6 e 10 dall'accordo integrativo del 18 settembre 2006 e successivi accordi e regolamenti, corrisposta fino al 2009 (data di scadenza dell'accordo), sarà nuovamente corrisposta a favore delle imprese regolari per le annualità 2012, 2013 e 2014 (sui contributi versati nell'anno edile 1/10 – 30/9 di ogni anno).

La prestazione della premialità, è confermata nella misura dello 0,30% per le annualità 2012, 2013 e 2014, e sarà corrisposta entro il mese di febbraio di ogni anno ad eccezione del 2012 che sarà corrisposta entro e non oltre il 30.07.2013.

Come previsto all'art 6 dall'accordo integrativo del 18 settembre 2006 le risorse necessarie ad erogare la premialità per le imprese regolari saranno attinte dal FNP- fondo nuove prestazioni (fondo ex APE pensione).

Articolo 4 Premio presenza per gli operai e gli impiegati (ex indennità vestiario trasporto)

Vista la difficile congiuntura del settore edile in provincia di Bologna (e non solo), le parti convengono di porre in essere tutte le azioni che possano favorire un circuito virtuoso atto a concorrere all'aumento dell'efficienza, della redditività del settore e della crescita della produttività aziendale.

In tale contesto, le parti ritengono che un limitato ricorso agli eventi sospensivi del rapporto di lavoro sia un importante indicatore di produttività aziendale. In funzione di ciò, con decorrenza 1 luglio 2013, per gli operai e gli impiegati alle dipendenze di imprese che applicano i CCNL e i CCIPL per le imprese artigiane della provincia di Bologna, sarà erogato un **premio presenza orario** collegato al suddetto indicatore quantitativo di produttività ed efficienza. Il premio presenza orario:

- per gli operai sarà pari a euro 0,30 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.
- per gli impiegati, che le imprese erogheranno per ciascuna mensilità di effettivo lavoro, sarà pari a euro 31,00

L'indennità vestiario e trasporto prevista all'art. 2 dell'integrativo artigiani in vigore dal 20.03.2003 e successive modifiche sarà assorbita a partire dal 1 luglio 2013 fino a concorrenza del trattamento economico disciplinato dal presente articolo.

Il premio del presente articolo sarà computato ai soli fini del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, non avrà incidenza su tutti gli altri istituti retributivi contrattuali o di legge, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del premio.

Articolo 5 Elemento variabile della retribuzione (EVR)

Le parti convengono di istituire, come previsto dal CCNL e con scadenza al 31/12/2013, un Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e al quale siano applicabili gli speciali regimi di decontribuzione e di detassazione previsti dalla legislazione vigente.

L'EVR sarà determinato in base ai criteri previsti dal presente articolo e sarà erogato ai lavoratori alle dipendenze di imprese che applicano i CCNL e i CCIPL per le imprese artigiane della provincia di Bologna.

L'EVR non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi contrattuali o di legge, compreso il TFR.

L'EVR si applica anche al personale inviato in trasferta in altre province.

1) DEFINIZIONI

Anno di riferimento	l'anno nel quale matura l'EVR (esempio per il 2013, dal' 01/01/2013 al 31/12/2013)
Periodo di raffronto	il periodo utilizzato (triennio) per la determinazione del parametro di raffronto (esempio per il 2013, triennio 2012-2011-2010)
Parametro di riferimento	dato medio del triennio comprendente l'anno di riferimento (esempio per il 2013, triennio 2013-2012-2011)
Parametro di raffronto	il dato medio rilevato nel periodo di raffronto per ogni indicatore
Anno di erogazione	l'anno successivo all'anno di riferimento, ossia l'anno in cui viene erogato l'EVR ai lavoratori aventi diritto (esempio per il 2013, l'annualità 2014)

2) INDICATORI TERRITORIALI

L'EVR è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese artigiane che operano nel territorio della provincia di Bologna e che applicano il contratto dell'artigianato. La valutazione congiunta di detti risultati sarà effettuata con riferimento ai seguenti indicatori e ai relativi pesi ponderali (incidenza):

	Indicatori	Incidenza
1	numero lavoratori iscritti in cassa edile	25%
2	monte salari denunciati cassa edile	25%
3	ore complessive denunciate in cassa edile	20%
4	rapporto ore lavorate e ore denunciate in cassa edile	17%
5	valore aggiunto del settore costruzioni	13%

Il valore aggiunto al settore costruzioni deve intendersi a livello provinciale e calcolato in termini reali ossia depurato dell'inflazione rilevata dall'ISTAT a livello regionale.

3) DETERMINAZIONE DELL'EVR

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, il **periodo di raffronto di ogni indicatore territoriale**, è il triennio utile più recente che abbia disponibili i dati consolidati.

Per i parametri 1, 2, 3 e 4 si prenderanno in considerazione i dati relativi agli anni edili. (esempio per il 2013 = 1/10/2012 30/9/2013).

Il risultato è determinato ponendo a confronto il **parametro di riferimento** con quello di **raffronto** e si intende **conseguito quando è pari a zero o positivo**, ovvero, con riferimento al solo parametro 4, ad uno scostamento anche negativo nella misura del 2%; sino al 100% della specifica percentuale massima fissata territorialmente, l'EVR sarà riconosciuto al raggiungimento di un solo parametro positivo nella misura derivante dall'incidenza ponderale del singolo indicatore.

L'importo dell'EVR risultante dall'applicazione delle percentuali massime concordate fra le parti sarà riconosciuto nella percentuale derivante dalla somma delle singole incidenze dei parametri stessi.

Ai fini dell'erogazione dell'EVR per il semestre 2011 l'anno 2012, le parti si incontreranno entro giugno 2013 per la definizione **dell'entità massima annua e la verifica dei parametri relativi**, per l'anno 2013 le parti si incontreranno entro il mese di marzo 2014 per la **verifica dei parametri relativi e la definizione dell'entità massima annua** dell'EVR.

4) EROGAZIONE DELL'EVR

Il premio variabile sarà corrisposto a partire dalla busta paga del mese di aprile a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività **nell'anno di riferimento**.

Il premio sarà erogato in 9 rate mensili.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo residuo sarà liquidato con l'ultima busta paga.

Con riferimento al semestre 2011 e all'annualità 2012, l'erogazione del premio avverrà in 6 rate mensili, di pari importo, a decorrere da luglio 2013.

L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero e sarà riproporzionato per il personale a part-time alle ore contrattuali.

Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti.

5) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AZIENDALE

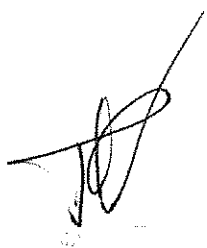
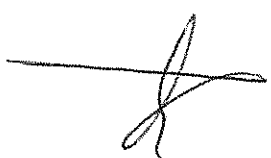
L'EVR così determinato a livello provinciale deve essere corrisposto da tutte le imprese che adottano il contratto del settore edili artigiano della provincia di Bologna, fatta eccezione per quanto di seguito disciplinato.

In tutti i casi in cui a **livello territoriale** la **sommatoria delle incidenze degli indicatori provinciali** sia **pari o superiore al 30%**, l'impresa potrà effettuare la seguente verifica:

confrontare i parametri degli indicatori, riferiti alla singola azienda, denunciate e risultanti in cassa edile:



	Indicatori singola impresa	Incidenza
1	numero lavoratori iscritti in cassa edile	25%
2	monte salari denunciato in cassa edile	25%
3	ore complessive denunciate in cassa edili	20%
4	rapporto ore lavorate e ore denunciate in cassa edili	17%
5	valore aggiunto del settore costruzioni	13%



I parametri aziendali sono riferiti agli stessi anni presi a base di calcolo nell' EVR Territoriale.

(ultimo triennio noto rispetto precedente triennio)

Qualora dal raffronto dei **due parametri** dovessero risultare variazioni pari a zero o **positive**, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nell'intera misura stabilita a livello provinciale.

Qualora **soltanto uno** dei suddetti due parametri risultasse **positivo**, l'impresa dovrà erogare, il 30% più il 50% della somma eccedente la predetta misura. (es. sommatoria incidenze EVR provinciale = a 70%; l'azienda dovrà erogare il 50% ossia il 30% + 20%)

Qualora **entrambi** i parametri risultassero **negativi**, l'azienda dovrà erogare l'EVR **nella misura del 30%**.

Premio provinciale	Parametri aziendali positivi		
	Nessuno	Uno o più di uno	Da due a cinque
< 30%	100% (premio provinciale)		
=/ > 30%	30% (premio provinciale)	30%+metà differenza	= Premio provinciale

Per beneficiare a livello aziendale della riduzione dell'EVR, le imprese interessate dovranno utilizzare la seguente procedura:

- l'impresa trasmetterà alla Cassa Edile una dichiarazione come da fac-simile allegato, circa il mancato raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, entro il mese di Aprile.
- la Cassa Edile informerà tempestivamente le associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori firmatarie il CC IPL;
- le associazioni firmatarie potranno richiedere una verifica congiunta presso la Ceda della dichiarazione aziendale dell' impresa stessa e della documentazione della Cassa Edile afferente i parametri e gli indicatori aziendali.
- La Cassa Edile comunicherà all'azienda l'esito della procedura.
- Le imprese che erogheranno l'EVR in misura ridotta senza aver avviato la procedura saranno considerate irregolari.

La procedura deve concludersi in tempo utile per consentire, qualora non vi fossero i presupposti per la riduzione del premio, il pagamento con la retribuzione del mese di Maggio

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato, prima, anno su anno, poi biennio su biennio e infine triennio su triennio.

Le parti dichiarano che il contenuto del presente articolo è conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 481, L 228/2012 e dall'art.2 DPCM 22 gennaio 2013 in materia di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro; nonché dell'art.1, commi

67 e 68, L 247/2007, come modificati dall'art.4, comma 28, L 92/2012 in materia di incentivazione della contrattazione di secondo livello.

Ai fini dell'applicazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, le parti depositeranno il presente accordo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, secondo quanto previsto dall'art.3 del DPCM 22 gennaio 2013.

Articolo 6 Adeguamento prestazioni cassa CEDA

Le prestazioni previste all'art 11 e all'allegato prestazioni cassa Ceda dell'integrativo del 18 settembre 2006 sono riviste secondo la seguente disciplina;

- Soggiorno marino o montano per figli e/o equiparati dei lavoratori iscritti: a decorrere dalle domande presentate successivamente alla firma del presente accordo, saranno autorizzate e rimborsate le sole domande per soggiorni goduti esclusivamente presso centri vacanza convenzionati con la CEDA.

Articolo 7 decorrenza e durata

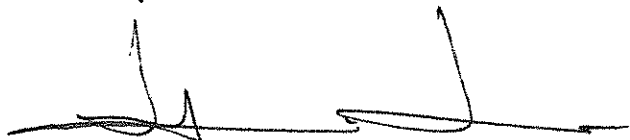
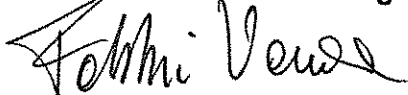
Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione, salve le diverse decorrenze e scadenze specificatamente previste in singoli articolati e accordi e non potrà essere rinnovato prima del 31.12.2013, fatto salvo quanto previsto in materia da accordi nazionali, provinciali e dal CCNL.

Per quanto non modificato o integrato si farà riferimento alla precedente contrattazione territoriale.

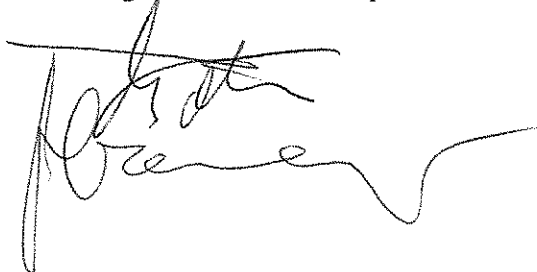
Le parti firmatarie del presente accordo dichiarano che lo stesso è pienamente conforme e coerente con le finalità e le norme contenute nel DPCM 22 gennaio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto

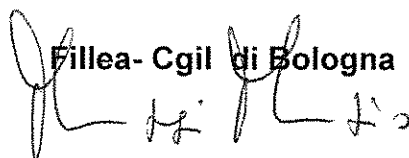
Cna Costruzioni di Bologna



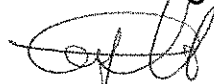
Confartigianato Federimpresa di Bologna



Fillea- Cgil di Bologna



Filca- Cisl di Bologna



Feneal-Uil di Bologna

